

COME SI CONSEGUe IL “PATENTINO” (certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)”

Dopo le modifiche apportate con la **LEGGE 17 agosto 2005, n. 168** (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative*), risulta indispensabile distinguere fra chi:

<p>MAGGIORENNE/MINORENNE</p> <p>ha già conseguito il “patentino” (indipendentemente dalla minore o maggiore età) in data anteriore al 1 luglio 2005,</p>	<p>non devono produrre il certificato medico</p>
<p>MAGGIORENNE/MINORENNE</p> <p>Ha sostenuto, con esito positivo dal 1 luglio 2005 l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver prodotto il certificato medico</p>	<p>sarà cura della Direzione Trasporti Terrestri richiedere certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori (che sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale)</p>
<p>MINORENNE</p> <p>già prenotati anteriormente al 1 luglio, che sostengono l'esame dopo tale data, non erano a conoscenza dell'obbligo del certificato medico</p>	<p>potranno sostenere l'esame ma il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa presentazione del certificato medico</p>
<p>MINORENNE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non ha ancora conseguito il “patentino” ▪ ha presentato istanza di conseguimento per esame del certificato di cui all'oggetto anteriormente al 1 luglio 2005 ▪ sostiene l'esame dopo tale data 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ corso organizzato da struttura scolastica oppure autoscuola ▪ Produrre certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori (che sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale) ▪ Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale ▪ superare esame entro un anno dalla data in cui si è ottenuto l'attestato di frequenza corso (il numero di tentativi, purchè entro un anno, è illimitato)

<p>MAGGIORENNE</p> <p>Lo è già oppure lo diventa entro il 30 settembre 2005 e non ha ancora conseguito il “patentino”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ corso organizzato presso autoscuola ▪ Produrre certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori (che sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale) ▪ Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale ▪ Non è previsto esame. Infatti mentre il comma 1 BIS dell’articolo 116 (norma generale) fa riferimento al successivo comma 11 BIS (che tratta di corsi ed esami), il successivo comma 1 ter (norma speciale riferita solamente a chi maggiorenne oppure che raggiunge la maggiore età entro il 30 settembre 2005) fa riferimento non al successivo comma 11 bis, bensì solamente al suo “ultimo periodo”, che parla solamente di programmi
<p>MAGGIORENNE</p> <p>“perido transitorio”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sono obbligati a produrre l’attestazione di frequenza del corso i maggiorenni i cui certificati siano stati rilasciati senza esame, nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2005 ed il 22 agosto 2005; parimenti non hanno l’obbligo di produrre la suddetta attestazione i maggiorenni che hanno presentato all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il 22 agosto 2005, l’istanza di conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
<p>MAGGIORENNE</p> <p>Lo diventa dopo il 30 settembre 2005</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ corso organizzato da struttura scolastica oppure autoscuola ▪ Produrre certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori (che sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale) ▪ Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale ▪ superare esame entro un anno dalla data in cui si è ottenuto l’attestato di frequenza corso (il numero di tentativi, purchè entro un anno, è illimitato) ▪ il combinato disposto fra i commi 1 bis e 11 bis dell’articolo 116 cds non vieta ai maggiorenni la possibilità di presentarsi all’esame come “privatista” senza aver cioè seguito corso presso autoscuola